

## **Trasferimenti erariali e riduzione dei costi di gestione**

*Art. 2, comma 183, 184, 185 e 186 Legge 191/2009*

*183. Il contributo ordinario base spettante agli enti locali a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, rispettivamente di 1 milione di euro, di 5 milioni di euro e di 7 milioni di euro per le province e di 12 milioni di euro, di 86 milioni di euro e di 118 milioni di euro per i comuni. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, provvede per l'anno 2010 alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti. Per ciascuno degli anni 2011 e 2012 il Ministro dell'interno, con proprio decreto, provvede alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti per i quali nel corso dell'anno ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli. Le regioni a statuto speciale provvedono ad adottare le disposizioni idonee a perseguire le finalità di cui ai commi da 184 a 187 in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.*

*184. In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, il numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali è ridotto del 20 per cento. L'entità della riduzione è determinata con arrotondamento all'unità superiore.*

*185. Il numero massimo degli assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all'unità superiore. Il numero massimo degli assessori provinciali è determinato, per ciascuna provincia, in misura pari a un quinto del numero dei consiglieri della provincia, con arrotondamento all'unità superiore.*

*186. In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, i comuni devono altresì adottare le seguenti misure:*

*a) soppressione della figura del difensore civico di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;*

*b) soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni;*

*c) possibilità di delega da parte del sindaco dell'esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri, in alternativa alla nomina degli assessori, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti;*

*d) soppressione della figura del direttore generale;*

*e) soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto.*

***Art. 1, comma 3, decreto legge sulla finanza locale (CdM 13/1/2010)***

*3. Le disposizioni di cui ai commi 184, 185 e 186 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 2011 ai singoli enti per i quali ha luogo il rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.*

*N.B.: la richiamata normativa è aggiornata al d.l. licenziato dal Consiglio dei Ministri il 13 gennaio 2010 e attualmente in corso di pubblicazione in G.U.*

Il comma 183 dell'art. 2 della legge n. 191/2009 (Finanziaria 2010), modificato dall'art. 1, c. 1, D.L. sulla finanza locale licenziato dal Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2010, prevede una riduzione dei trasferimenti erariali spettanti a comuni e province, a valere sul Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali, per complessivi 13 milioni di euro per il 2010, 91 milioni per il 2011 e 125 milioni per il 2012.

Nello specifico, per quanto riguarda le province, la riduzione triennale è così articolata:

- anno 2010: 1 milione di euro;
- anno 2011: 5 milioni di euro;
- anno 2012: 7 milioni di euro,

per un totale complessivo di 13 milioni di euro.

Per quanto riguarda i comuni, la riduzione triennale è così articolata:

- anno 2010: 12 milioni di euro;
- anno 2011: 86 milioni di euro;
- anno 2012: 118 milioni di euro,

per un totale complessivo di 216 milioni di euro.

Il Ministero dell'interno con proprio decreto provvede, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti per i quali, nel corso dell'anno, ha luogo il rinnovo dei consigli.

Il Ministro dell'Interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, provvede, per l'anno 2010, alla riduzione dei trasferimenti erariali, a tutti gli enti locali, in proporzione alla rispettiva popolazione.

Per gli anni 2011 e 2012 la riduzione sarà operata esclusivamente in relazione a quegli enti per i quali si avrà il rinnovo dei rispettivi consigli. Per questi ultimi enti, opereranno, a decorrere dal 2011, le misure recate dall'art. 2, commi 184, 185, 186 della legge n. 191/2009 (finanziaria 2010).

I successivi commi da 184 a 187 recano alle disposizioni relative a misure atte a garantire risparmi di spesa per comuni e province.

Per quanto concerne gli enti locali delle regioni a statuto speciale, le regioni provvedono ad adottare le disposizioni idonee a perseguire le

finalità di risparmio, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

Per compensare la riduzione dei trasferimenti erariali a valere sul fondo ordinario per il triennio 2010/2012, i commi 184, 185, 186 e 187 dell'art. 2 della legge n. 191/2009 (Finanziaria 2010) recano alcune disposizioni relative a misure di riduzione di alcune spese.

Nello specifico, il comma 184 prevede la riduzione del 20 per cento del numero dei consiglieri comunali e provinciali (con arrotondamento dell'entità della riduzione all'unità superiore). Peraltro la riduzione del numero dei consiglieri comunali (e provinciali) è prevista anche dall'art. 20 dello schema di disegno di legge "Calderoli", relativo a recante disposizioni in materia di organi e funzioni degli enti locali, semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento e Carta delle autonomie locali, approvato dal Consiglio dei ministri il 19 novembre 2009.

Il comma 185 prevede che il numero massimo degli assessori comunali e degli assessori provinciali è determinato in misura pari, rispettivamente per ciascun comune e per ciascuna provincia, ad un quarto del numero dei consiglieri comunali e ad un quinto del numero dei consiglieri provinciali (con arrotondamento all'unità superiore).

Si rammenta che il numero degli assessori è stabilito dallo statuto dell'ente, che può indicare un numero fisso o un numero massimo, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa.

Il comma 186 prevede una serie di ulteriori misure di contenimento della spesa, per compensare i minori trasferimenti erariali.

Nello specifico, la lettera a) prevede l'obbligo, per i comuni e le province, di procedere alla soppressione della figura del difensore civico, attualmente disciplinata dall'art. 11 del d.lgs. n. 267/2000. A tal fine si segnala che il disegno di legge "Calderoli", prevede la soppressione del difensore civico "comunale", con la devoluzione delle competenze al difensore civico provinciale.

La lettera b) prevede l'obbligo, per i comuni, di procedere alla soppressione delle circoscrizioni comunali, attualmente disciplinate dall'art. 17 del d.lgs. n. 267/2000. La soppressione potrà aver luogo con la prima consultazione elettorale, successiva all'entrata in vigore della legge finanziaria 2010.

La lettera c) prevede la possibilità per il sindaco di comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti di scegliere, in alternativa alla nomina dei due assessori, di delegare l'esercizio delle proprie funzioni a non più di due consiglieri.

La lettera d) prevede l'obbligo, per i comuni e le province, di procedere alla soppressione della figura del direttore generale. Al riguardo, il disegno di legge "Calderoli" prevede la facoltà di nomina

dei direttori generali soltanto nei comuni con popolazione superiore ai 65 mila abitanti.

La lettera e) prevede che i comuni devono procedere alla soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti. I comuni assumono le funzioni esercitate dai consorzi soppressi nonché le relative risorse, con successione ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici in essere e ad ogni altro effetto. Il disegno di legge "Calderoli" prevede la soppressione di tutti consorzi tra gli enti locali per l'esercizio di funzioni.

L'art. 1, comma 3, del decreto legge sulla finanza locale licenziato dal Consiglio dei Ministri il 13 gennaio 2010 fissa la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 184, 185 e 186 dell'art. 2 della legge n. 191/2009, prevedendone l'applicazione a decorrere dal 2011 ai singoli enti per i quali ha luogo il rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data di tale rinnovo.

**Tabella. Numero dei consiglieri comunali**

Abitanti	Numero consiglieri comunali	
	Numero massimo art. 37 tuel 267/2000	Numero massimo art. 2, c. 184, LF 2010
Superiore a 1 milione	61	48
da 500.001 a 1 milione	51	40
da 250.001 a 500.000	47	37
da 100.001 a 250.000 e comuni capoluoghi di provincia con popolazione inferiore	41	32
da 30.001 a 100.000	31	24
da 10.001 a 30.000	21	16
da 3.001 a 10.000	17	13
fino a 3.000	12	10

**Tabella . Numero massimo degli assessori comunali**

Abitanti	Numero massimo assessori comunali	
	Numero massimo art. 47 tuel 267/2000	Numero massimo art. 2, c. 185, LF 2010
Superiore a 1 milione	12	12
da 500.001 a 1 milione	12	10
da 250.001 a 500.000	12	10
da 100.001 a 250.000 e comuni capoluoghi di provincia con popolazione inferiore	12	8
da 30.001 a 100.000	10	6
da 10.001 a 30.000	7	4
da 3.001 a 10.000	6	4
Fino a 3.000	4	3

**Tabella. Numero massimo degli assessori provinciali**

Abitanti	Numero massimo assessori provinciali	
	Numero massimo art. 47 tuel 267/2000	Numero massimo art. 2, c. 185, LF 2010
Superiore a 1.400.000	12	10
da 700.001 a 1.400.000	12	8
da 300.001 a 700.000	10	7
fino a 300.000	8	5

9 febbraio 2010  
Albina Mandrone